



PROVINCIA DI PRATO

Atti del Consiglio Provinciale

DELIBERAZIONE N. 17 del 23.05.2018

OGGETTO: Individuazione componenti del gruppo Provincia di Prato ed esclusione dall'area di consolidamento al 31.12.2017.

ADUNANZA ORDINARIA

SEDUTA PUBBLICA

ADUNANZA DEL DI' 23 maggio 2018 ORE 18,00

Risultano presenti il Presidente Matteo BIFFONI e i seguenti Consiglieri: *

CONSIGLIERI	P.	A.
ALBERTI Gabriele	X	
BELLINI Giulio		X
BERSELLI Emanuele		X
BERTINI Tommaso		X
BETTI Eva	X	
DI GIACOMO Dario		X
LONGOBARDI Claudia	X	
ROMAGNOLI Anica	X	
TASSI Paola	X	
VIGNOLI Alberto		X
Totale presenti n. 6		
* Le presenze sono rilevate al momento della votazione		

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Simonetta Fedeli.

Scrutatori: BETTI Eva, ROMAGNOLI Anica.

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 23.05.2018

Oggetto: Individuazione componenti del gruppo Provincia di Prato ed esclusione dall'area di consolidamento al 31.12.2017.

IL CONSIGLIO

UDITA la relazione della dott.ssa Rossella Bonciolini, Direttore dell'Area Amministrativa;;

VISTA e valutata l'allegata proposta trasmessa dal Direttore dell'Area Amministrativa avente ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO PROVINCIA DI PRATO ED ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31/12/2017.";

VISTO il parere favorevole espresso su di essa, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 dal Direttore Area Amministrativa, proponente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art 239 del Tuel

RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto proposto;

Non avendo alcun consigliere richiesto di intervenire;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli enti locali)

RITENUTO di sottoporre a votazione la suddetta proposta;

ESPLETATA la votazione a scrutinio palese ed accertati, a mezzo degli scrutatori, i seguenti risultati, proclamati dal Presidente:

Presenti: 6 Votanti: 6 Astenuti: 0

Voti favorevoli: 5

Voti contrari : 1 (E. Betti del gruppo "Centrodestra per Prato")

DELIBERA

1) Di approvare il GAP della Provincia di Prato, come di seguito dettagliato, tenendo conto di quanto segue:

- per la società FIL srl in virtù della riforma di cui al LR 59/2014 la Regione Toscana ha provveduto a riacquisire le competenze in materia di mercato del lavoro e contestualmente gestire i compiti e le funzioni in materia di mercato del lavoro che la LR 32/2002 aveva attribuito alle province, pertanto si ritiene che vengano meno i requisiti per l'inserimento della società FIL srl nel GAP dell'Amministrazione Provinciale così come già precisato nella Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 29 del 26/09/2017;

- per la Società Creaf srl è stata dichiarata fallita con Sentenza nr. 24/2017 depositata in cancelleria il 27/02/2017 dal Tribunale di Prato , non ritenendo di dover procedere all'inserimento della Società Creaf srl nel GAP dell'Amministrazione considerando che la modifica al principio contabile di cui al

DM 11 agosto 2017 con validità dal consolidato esercizio 2017, prevede la non inclusione nel GAP delle società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale,

Società /Ente	Capitale sociale/fondo dotazione	Quota partecipazione	% partecipazione	note
FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO	€ 130.000,00	€ 26.000,00	20,00%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE METASTASIO	€ 149.772,50	€ 20.658,28	13,79%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE STORIA ECONOMICA DATINI	€ 106.906,58	€ 15.493,97	14,49%	Ente strumentale partecipato
ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS	€ 40.000,00	€ 20.000,00	50,00%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	€ 544.639,83	€ 4.508,10	0,83%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DELLA DEPORTAZIONE E DELLA RESISTENZA	€ 43.350,00	€ 10.000,00	23,07%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE ITS MITA MADE IN ITALY TUSCANY ACADEMY	€ 96.000,00	€ 1.000,00	1,04%	Ente strumentale partecipato

2) di dare atto che nel sopra indicato schema, non sono inseriti nel GAP al 31/12/2017 i seguenti enti/società:

- società Politeama spa in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione pubblica, che non risulta affidataria diretta di un servizio, e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017) tenuto conto che lo Statuto all'art 5 prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto da un voto in assemblea;
- centro Servizi Maglieria srl, in liquidazione, in quanto non a totale partecipazione pubblica e non affidataria diretta di un servizio e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017);
- **Pin srl** in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione pubblica, che non risulta affidataria diretta di un servizio e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con

riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017), tenuto conto che lo Statuto prevede che ogni azione è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto in assemblea;

3) di stabilire che sulla base dei bilanci al 31/12/2016, ai fini della valutazione delle condizioni di irrilevanza, si rileva quanto segue:

- il parametro della irrilevanza (i bilanci presentano per ciascuno dei parametri, totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 10%,) è verificato per la Fondazione Museo del Tessuto, Fondazione Datini, Istituto Studi storici Postali, Fondazione Museo e centro della deportazione, Fondazione ITS Made in Italy, con la precisazione che nel caso della Fondazione Teatro Metastasio si registra il parametro negativo, pertanto si ritiene di procedere alla valutazione tenendo conto dei restanti due parametri positivi tenendo altresì conto di quanto prescritto alla revisione del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017;
- per la Fondazione Toscana Spettacolo si realizza l'irrilevanza tenuto conto che le quote di partecipazione sono inferiori all'1% del capitale sociale della partecipata, infatti la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale è pari a 0,83 p.p;

4) Di dare atto altresì che in relazione alle enti strumentali partecipati sopra indicati, l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto nell'anno 2017 ad assumere alcun impegno di spesa in termini di contribuzione finanziaria pertanto non si rileva alcuna dipendenza finanziaria e pertanto tenendo conto che il principio contabile mira ad evidenziare la completa rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria si ritiene in assenza di dipendenza finanziaria, di non procedere al consolidamento;

5) di precisare pertanto che nell'area di consolidamento non risulta da inserire nessuna società/ente per la mancanza dei requisiti prescritti dal principio contabile dando atto che si provvederà alla revisione della presente ricognizione compatibilmente con la tempistica di cui al bilancio consolidato per l'esercizio 2017;

6) di precisare che in relazione al conto consuntivo 2017 le immobilizzazioni finanziarie di cui allo stato patrimoniale hanno tenuto conto della procedura di dichiarazione di fallimento della Società Creaf;

7) dare atto che, ai sensi dell'art.5 della Legge n.241/1990, il responsabile del procedimento e della sua esecuzione è la Dott.ssa Rossella Bonciolini;

8) di precisare che avverso il presente provvedimento può essere presentato alternativamente ricorso al TAR o al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione.

ALLEGATO alla Deliberazione Consiglio avente ad oggetto: INDIVIDUAZIONE COMPONENTI DEL GRUPPO PROVINCIA DI PRATO ED ESCLUSIONE DALL'AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31/12/2017.

**PROPOSTA DELIBERAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
IL DIRETTORE**

A ciò autorizzato dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 23 del 20/06/2016;

Visto l'art. 233 bis del TUEL, il quale dispone che il bilancio consolidato di gruppo è:

- predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011 e ss.mm;
- redatto secondo lo schema previsto all'all. 11 del d. lgs. 118/2011 e ss.mm.

Visto il d. lgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art, 1 e 2 L n. 42/2009, in particolare l'art. 11 bis comma 4 D. lgs. 118, il quale dispone :

- che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4.

Considerato che :

- il “Principio contabile applicato al bilancio consolidato” (all. 4 al d. lgs 118/2011) prevede come attività preliminare al bilancio consolidato l'individuazione di due distinti elenchi, oggetto di approvazione di Giunta, e concernenti:

-gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP)

-gli enti, le aziende e le società componenti del GAP che devono essere ricomprese nel bilancio consolidato (area di consolidamento);

- entrambi gli elenchi dovranno essere aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi dovrà essere inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Tenuto conto che il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato è stato oggetto di modifica con il DM 11 agosto 2017 con entrata in vigore dal 01 gennaio 2018 e dispone che costituiscono componenti del Gruppo amministrazione pubblica (GAP):

1. gli organismi strumentali come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del D. lgs. 118/2001, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo, rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile, vi rientrano i consorzi, le fondazioni, le aziende speciali.
3. gli enti strumentali controllati, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha almeno una delle seguenti condizioni:
 - ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiore all'80% dei ricavi conseguiti complessivamente. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

3. gli enti strumentali partecipati, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4. le società controllate, dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei confronti di cui la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante

5. le società partecipate, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata

Dato atto che ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica non rileva la forma giuridica, né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Considerato che a seguito del Piano di razionalizzazione approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr 10 del 28/4/2015 con il quale è stato dato l'indirizzo di avviare il processo di dismissione della partecipazione nella Società Banca Popolare Etica Società Cooperativa per azioni, il processo di dismissione si è concluso in data 04/10/2016 con il versamento da parte di Banca Popolare Etica del valore di cessione delle azioni;

Precisato che la società Publies srl è stata coinvolta nel processo di riordino delle funzioni provinciali ed in particolare, la L.R. nr. 22/2015 “ Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 nr. 56” ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle Province, prevedendo il subentro della Regione Toscana nel controllo degli impianti termici a far data dal 1 gennaio 2016 data poi prorogata al 31 ottobre 2016; la legge ha stabilito le condizioni e le modalità di trasferimento delle funzioni, previsti in particolare all'art 10 comma 14;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1429 del 27/12/2016 è stato stabilito di:

- riscontrare il rispetto dei requisiti di cui all'art 10 comma 14 nonché delle prescrizioni e degli altri requisiti di cui al comma 4, nonché delle prescrizioni di cui alla DGR 190/2016 per la società Publies;
- rendere efficace la dichiarazione di subentro ai sensi dell'art 10 bis della L. R. 22/2015 dal 15° giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione.

Tenuto che in merito alla Società Publies srl a seguito della DGRT nr. 1429 del 27/12/2016, la Regione Toscana risulta subentrata alla Provincia di Prato

Dato atto che in merito alla Fondazione Prato ricerche con la nota ns prot. 12660 del 21/12/2016 la Prefettura di Prato ha comunicato il procedimento di cancellazione della Fondazione Prato Ricerche dal registro delle persone giuridiche istituito presso la medesima Prefettura di Prato (con la precisazione che la fusione avrà giuridicamente e civilisticamente effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'ultima iscrizione dell'atto di fusione, fra quella a registro delle persone giuridiche alla Prefettura e quella a registro delle persone giuridiche della Regione Toscana), pertanto, conseguentemente alla fusione della medesima Fondazione con la Fondazione di Scienze Naturali, l'Amministrazione

Tenuto conto che al 31/12/2017 il portafoglio delle partecipazioni della Provincia di Prato risultava il seguente

Società partecipata	Capitale sociale	Quota partecipazione	% partecipaz ione
FIL SRL	€ 316.675,00	€ 313.035,00	98,85%
CREAF SRL	€ 6.807.908,41	€ 5.561.405,73	81,69%
POLITEAMA SPA	€ 2.040.000,00	€ 51.000,00	2,50%
PIN SCARL	€ 707.339,27	€ 51.646,00	7,30%
CENTRO SERVIZI MAGLIERIA SCRL- in liquidazione	€ 2.633,64	€ 516,40	19,61%

Ente	Capitale sociale/Fondo di dotazione	Quota detenuta dalla Provincia di PRATO	% PART.
FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO	€ 130.000,00	€ 26.000,00	20,00%
FONDAZIONE METASTASIO	€ 149.772,50	€ 20.658,28	13,79%
FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE STORIA ECONOMICA DATINI	€ 106.906,58	€ 15.493,97	14,49%
ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS	€ 40.000,00	€ 20.000,00	50,00%
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	€ 544.639,83	€ 4.508,10	0,83%
CENTRO DELLA DEPORTAZIONE E DELLA RESISTENZA	€ 43.350,00	€ 10.000,00	23,07%
FONDAZIONE ITS MITA MADE IN ITALY TUSCANY ACADEMY	€ 94.000,00	€ 1.000,00	1,06%

Dato atto che per la **Società Fil** srl è necessario considerare il processo di riordino delle funzioni provinciali di cui al DL 56/2014 tenuto conto che, la Regione Toscana ha approvato la L.R. 14 ottobre 2014 n. 59, recante “*Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*”, in cui ha stabilito:

- di riacquisire le competenze in materia di mercato del lavoro e contestualmente gestire i compiti e le funzioni in materia di mercato del lavoro che la LR 32/2002 aveva attribuito alle province;

- di far decorrere l'applicazione di queste disposizioni dal termine stabilito dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali (la L.R. 22 del 2015);

- che fino al suddetto termine (poi fissato al 31 dicembre 2015) le province continuano ad esercitare le funzioni in materia di mercato del lavoro e politiche del lavoro ad esse attribuite dalla LR 32/2002.

- il d.lgs. 150 del 14 settembre 2015 ha dettato disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, prevedendo che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli, con ogni regione una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione sul presupposto che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego, nelle more del processo di approvazione e entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione.

- l'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, ha previsto che il relativo personale rimanga in servizio presso le province con possibilità di avvalimento, da parte delle regioni attraverso apposite convenzioni.

- in data 5 novembre 2015 è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione la convenzione sui servizi per l'impiego, ove si prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e la città metropolitana per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato.

- con legge regionale n. n.70 del 30 ottobre 2015, la Regione Toscana ha adottato disposizioni di prima attuazione del d.lgs.150/2015 necessarie per l'esercizio della funzione prevedendo l'utilizzo degli uffici delle province e della città metropolitana di Firenze.

- con Atto del Presidente n. 179 del 18.12.2015 è stata approvata la Convenzione fra la Regione Toscana e questo Ente per la gestione del Servizio di cui si tratta. La Convenzione (n. rep. 4 del 7.1.2016) definisce le modalità di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento e quantifica gli oneri derivanti dalla convenzione stessa che sono a carico della Regione Toscana.

VISTA la l.r. n. 82 del 28 dicembre 2015, come modificata dalla l.r. n. 9 del 5 febbraio 2016 che stabilisce:

- all'art. 4 bis che “Le Province e la Città metropolitana assicurano:

a) la gestione del personale a tempo indeterminato e determinato, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 28;

b) la gestione dei contratti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2015 n. 70 fino al termine ivi previsto;

c) la gestione dei procedimenti e delle attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulti destinatario di risorse finanziarie pubbliche.”;

- all'articolo 4 ter stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, a decorrere dall'entrata in vigore della legge ovvero dall'11 febbraio 2016:

a) sono istituiti uffici comuni tra province, Città metropolitana e Regione, cui è preposto il dirigente individuato dal direttore regionale competente in materia di lavoro; gli uffici comuni operano negli ambiti territoriali definiti con deliberazione della Giunta regionale;

b) il responsabile dell'ufficio comune gestisce il personale, sulla base degli indirizzi regionali relativamente all'organizzazione delle attività, allo svolgimento del servizio e ai procedimenti valutazione connessi all'erogazione del salario accessorio;

c) l'ufficio comune gestisce le competenze amministrative in materia di contratti, i procedimenti attività di cui al comma 4 bis, lettere b) e c) gli atti a tal fine adottati dal responsabile dell'ufficio comune, compresi gli atti di spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione;

Vista la DGR N. 116 del 23/02/2016, recante ad oggetto: “*Definizione delle modalità di esercizio delle funzioni in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 28 della LR 82/2015 e disciplina dell'Ufficio comune stesso*” con la quale sono stati definiti gli ambiti territoriali degli uffici comuni, tra cui Prato, e sono stati disciplinati i seguenti principi, tra i quali l'ufficio comune:

a) gestisce i contratti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) della l.r. 70/2015, fino al termine ivi previsto;

b) gestisce i procedimenti e le attività di esercizio della funzione per lo svolgimento dei quali l'ente locale risulti destinatario di risorse finanziarie pubbliche.

- Gli atti e le attività relative alla gestione di quanto previsto dal punto precedente, adottati o svolte dal responsabile o dal personale dell'ufficio comune, compresi gli impegni e le liquidazioni della spesa, sono imputati all'ente locale tenuto alla gestione, a

norma dell'articolo 28, comma 4 ter, lettera c) della l.r. 82/2015. Gli impegni e le liquidazioni della spesa sono effettuati sul bilancio dell'ente locale secondo le procedure in uso. Spetta all'ente locale la gestione dell'eventuale contenzioso sugli atti assunti dall'ufficio comune per conto dell'ente medesimo.

Dato atto che con la Convenzione tra Regione Toscana e Provincia di Prato sottoscritta tra le parti (n. rep. 4 del 7.1.2016) per l'utilizzo degli uffici provinciali e per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, con decorrenza 1.1.2016 e validità anche per gli anni 2017 e 2018, qualora sussistano anche per tali annualità le condizioni previste dall'articolo 30 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 82, è prevista la continuità nell'affidamento in house sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione sulla base della LR 70 del 30 ottobre 2015.

VISTA la DGR 1356 del 19/12/2016, recante ad oggetto "Indicazioni per il mantenimento del funzionamento dei Centri per l'Impiego - Annualità 2017", la quale dà atto che a seguito dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro per il 2017, sottoscritto da parte della Conferenza Unificata Stato-Regioni, le Convenzioni con le Province e la Città metropolitana hanno validità anche per l'anno 2017 ai sensi dell'art. 9 delle stesse convenzioni;

Tenuto conto che il principio contabile prevede l'inclusione nel GAP delle società controllate nel caso di maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria o di influenza dominante nel caso di attività prevalente nei confronti dell'ente controllante, e che in base alla modifica del principio contabile le società in house sono considerate rilevanti indipendentemente dalla quota di partecipazione;

Precisato che nel caso della società FIL srl in virtù della riforma di cui al LR 59/2014 la Regione Toscana ha provveduto a riacquisire le competenze in materia di mercato del lavoro e contestualmente gestire i compiti e le funzioni in materia di mercato del lavoro che la LR 32/2002 aveva attribuito alle province, pertanto si ritiene che vengano meno i requisiti per l'inserimento della società FIL srl nel GAP dell'Amministrazione Provinciale;

Precisato che per la **Società Centro Ricerca ed Altra Formazione srl** è stata dichiarata fallita con Sentenza nr. 24/2017 depositata in cancelleria il 27/02/2017 dal Tribunale di Prato, in merito alla procedura l'Amministrazione Provinciale ha provveduto a presentare, nel rispetto dei termini prescritti la domanda di insinuazione al passivo, a seguito della udienza di verifica dello stato passivo, sono state presentate le osservazioni del progetto di stato passivo e con nota ns prot. 4551 del 01/06/2017 è pervenuta da parte del Curatore la comunicazione di esecutività dello stato passivo dei creditori;

Ritenuto pertanto di non dover procedere all'inserimento della Società Creaf srl nel GAP dell'Amministrazione considerando che la modifica al principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017 con validità dal consolidato esercizio 2017, prevede la non inclusione nel GAP delle società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale,

Precisato altresì che non possono essere inseriti nel GAP alla data del 31/12/2017:

- società **Politeama spa** in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione pubblica, che non risulta affidataria diretta di un servizio, e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017) tenuto conto che lo Statuto all'art 5 prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto da un voto in assemblea; tenuto altresì conto che con Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 31 del 26/09/2017 nell'ambito del processo di revisione straordinaria di cui all'art 24 Dlgs 175/2016 è stata deliberata la dismissione della partecipazione;

- centro **Servizi Magliera srl**, in liquidazione, in quanto non a totale partecipazione pubblica e non affidataria diretta di un servizio e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017);
- **Pin srl** in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione pubblica, che non risulta affidataria diretta di un servizio e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017), tenuto conto che lo Statuto prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto in assemblea;

Tenuto conto che nella sotto elencata tabella per le Fondazioni la determinazione della quota di partecipazione è stata effettuata in considerazione della quota di fondo di dotazione apportato,

Valutati gli elementi caratterizzanti la partecipazione nelle società ed altri organismi appartenenti al portafoglio provinciale al 31/12/2017, ne deriva che il GAP provincia di Prato è costituito dai seguenti soggetti:

Società /Ente	Capitale sociale/fondo dotazione	Quota partecipazione	% partecipazione	note
FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO	€ 130.000,00	€ 26.000,00	20,00%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE METASTASIO	€ 149.772,50	€ 20.658,28	13,79%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE STORIA ECONOMICA DATINI	€ 106.906,58	€ 15.493,97	14,49%	Ente strumentale partecipato
ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS	€ 40.000,00	€ 20.000,00	50,00%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	€ 544.639,83	€ 4.508,10	0,83%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DELLA DEPORTAZIONE E DELLA RESISTENZA	€ 43.350,00	€ 10.000,00	23,07%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE ITS MITA MADE IN ITALY TUSCANY ACADEMY	€ 96.000,00	€ 1.000,00	1,04%	Ente strumentale partecipato

Considerato altresì che, per quanto disposto dal principio contabile sul consolidamento al punto 3 lett. a, gli enti e le società del gruppo compresi nel GAP possono non essere inseriti nell'elenco degli enti, aziende e società da comprendere nel bilancio consolidato nei casi di:

- irrilevanza: quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano una incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo per ciascuno dei seguenti parametri: totale attivo; patrimonio netto; totale ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Dato atto che al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano % inferiori. In ogni caso, sono considerati irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori rispetto all'1% del capitale della società partecipata, salvo il caso dell'affidamento diretto;

Precisato altresì che il principio contabile al punto 4.4 prescrive che se l'ente partecipato è una fondazione, ai fini del consolidamento è necessario tener conto della quota di partecipazione determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo della pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione;

Dato atto che al fine dell'analisi in oggetto, si è provveduto, a richiedere comunque alle singole Fondazioni la quota di partecipazione in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto, ma risultano perventue solamente le risposte di : Fondazione Metastasio, Fondazione Istituto Internazionale di storia economica Datini, Fondazione Museo della Deportazione e della Resistenza;

Tenuto conto dei bilanci al 31/12/2016, ai fini della valutazione delle condizioni di irrilevanza, si è provveduto ad elaborare il prospetto che segue, dal quale si rileva quanto segue:

- il parametro della irrilevanza (i bilanci presentano per ciascuno dei parametri, totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 10%), non è verificato per la Fondazione Toscana Spettacolo,
- per la Fondazione Toscana Spettacolo si realizza l'irrilevanza tenuto conto che le quote di partecipazione sono inferiori all'1% del capitale sociale della partecipata, infatti la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale è pari a 0,83 p.p
- nel caso della Fondazione Teatro Metastasio si registra il parametro negativo, pertanto si ritiene di procedere alla valutazione tenendo conto dei restanti due parametri positivi tenendo altresì conto di quanto prescritto alla revisione del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017;

DATI RENDICONTO PROVINCIA PRATO	2016	LIMITE 10%
totale attivo	€ 142.372.476,44	€ 14.237.247,64
totale patrimonio netto	€ 82.659.023,68	€ 8.265.902,37
totale ricavi caratteristici	€ 43.696.092,04	€ 4.369.609,20

FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO	2016	% (b/a)
totale attivo	€ 1.055.906,00	0,74
totale patrimonio netto	€ 458.274,00	0,55
totale ricavi caratteristici	€ 979.517,00	2,24

FONDAZIONE METASTASIO	2016	% (b/a)
totale attivo	€ 1.538.043,68	1,08
totale patrimonio netto	-€ 62.613,92	
totale ricavi caratteristici	€ 411.871,12	0,94

FONDAZIONE DATINI	2016	% (b/a)
totale attivo	€ 570.425,00	0,4
totale patrimonio netto	€ 297.302,00	0,36
totale ricavi caratteristici	€ 366.072,94	0,84

ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS	2016	%
totale attivo	€ 319.055,22	0,22
totale patrimonio netto	€ 75.585,57	0,09
totale ricavi caratteristici	€ 44.813,59	0,1

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	2016	% (b/a)
totale attivo	€ 2.935.718,00	2,06
totale patrimonio netto	€ 574.986,00	0,7
totale ricavi caratteristici	€ 5.385.965,00	12,33

FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DEPORTAZIONE	2016	% (b/a)
totale attivo	€ 176.805,00	0,12
totale patrimonio netto	€ 540.077,00	0,65
totale ricavi caratteristici	€ 687.196,00	1,57

FONDAZIONE ITS MADE IN ITALY	2016	% (b/a)
totale attivo	€ 813.369,00	0,57
totale patrimonio netto	€ 120.393,00	0,15
totale ricavi caratteristici	€ 417.581,00	0,96

Di dare atto altresì che in relazione agli enti strumentali partecipati sopra indicati, l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto nell'anno 2017 ad assumere alcun impegno di spesa in termini di contribuzione finanziaria pertanto non si rileva alcuna dipendenza finanziaria da parte degli enti e pertanto tenendo conto che il principio contabile mira ad evidenziare la completa rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria si ritiene in assenza di dipendenza finanziaria, di non procedere al consolidamento;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 (TUEL)
- il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. Di approvare il GAP della Provincia di Prato, come di seguito dettagliato, tenendo conto di quanto segue:

- per la società FIL srl in virtù della riforma di cui al LR 59/2014 la Regione Toscana ha provveduto a riacquisire le competenze in materia di mercato del lavoro e contestualmente gestire i compiti e le funzioni in materia di mercato del lavoro che la LR 32/2002 aveva attribuito alle province, pertanto si ritiene che vengano meno i requisiti per l'inserimento della società FIL srl nel GAP dell'Amministrazione Provinciale così come già precisato nella Deliberazione di Consiglio Provinciale nr. 29 del 26/09/2017;

- per la Società Creaf srl è stata dichiarata fallita con Sentenza nr. 24/2017 depositata in cancelleria il 27/02/2017 dal Tribunale di Prato, non ritenendo di dover procedere all'inserimento della Società Creaf srl nel GAP dell'Amministrazione considerando che la modifica al principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017 con validità dal consolidato esercizio 2017, prevede la non inclusione nel GAP delle società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale,

Società /Ente	Capitale sociale/fondo dotazione	Quota partecipazione	% partecipazione	note
FONDAZIONE MUSEO DEL TESSUTO DI PRATO	€ 130.000,00	€ 26.000,00	20,00%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE METASTASIO	€ 149.772,50	€ 20.658,28	13,79%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE ISTITUTO INTERNAZIONALE STORIA ECONOMICA DATINI	€ 106.906,58	€ 15.493,97	14,49%	Ente strumentale partecipato
ISTITUTO STUDI STORICI POSTALI ONLUS	€ 40.000,00	€ 20.000,00	50,00%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO	€ 544.639,83	€ 4.508,10	0,83%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE MUSEO E CENTRO DELLA DEPORTAZIONE E DELLA RESISTENZA	€ 43.350,00	€ 10.000,00	23,07%	Ente strumentale partecipato
FONDAZIONE ITS MITA MADE IN ITALY TUSCANY ACADEMY	€ 96.000,00	€ 1.000,00	1,04%	Ente strumentale partecipato

2. di dare atto che nel sopra indicato schema, non sono inseriti nel GAP al 31/12/2017 i seguenti enti/società:

- società Politeama spa in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione pubblica, che non risulta affidataria diretta di un servizio, e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017) tenuto conto che lo Statuto all'art 5 prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto da un voto in assemblea;
- centro Servizi Maglieria scrl, in liquidazione, in quanto non a totale partecipazione pubblica e non affidataria diretta di un servizio e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017);
- **Pin scrl** in quanto società partecipata dalla Provincia di Prato ma non a totale partecipazione pubblica, che non risulta affidataria diretta di un servizio e con quota di partecipazione inferiore al 20% (parametro valido dal 2019 con riferimento al 2018 tenuto conto della modifica del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017), tenuto conto che lo Statuto prevede che ogni azioni è nominativa, indivisibile e dà diritto ad un voto in assemblea;

3. di stabilire che sulla base dei bilanci al 31/12/2016, ai fini della valutazione delle condizioni di irrilevanza, si rileva quanto segue:

- il parametro della irrilevanza (i bilanci presentano per ciascuno dei parametri, totale attivo, patrimonio netto e totale ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 10%,) è verificato per la Fondazione Museo del Tessuto, Fondazione Datini, Istituto Studi storici Postali, Fondazione Museo e centro della deportazione, Fondazione ITS Made in Italy, con la precisazione che nel caso della Fondazione Teatro Metastasio si registra il parametro negativo, pertanto si ritiene di procedere alla valutazione tenendo conto dei restanti due parametri positivi tenendo altresì conto di quanto prescritto alla revisione del principio contabile di cui al DM 11 agosto 2017;
- per la Fondazione Toscana Spettacolo si realizza l'irrilevanza tenuto conto che le quote di partecipazione sono inferiori all'1% del capitale sociale della partecipata, infatti la partecipazione dell'Amministrazione Provinciale è pari a 0,83 p.p;

4. Di dare atto altresì che in relazione alle enti strumentali partecipati sopra indicati, l'Amministrazione Provinciale non ha provveduto nell'anno 2017 ad assumere alcun impegno di spesa in termini di contribuzione finanziaria pertanto non si rileva alcuna dipendenza finanziaria e pertanto tenendo conto che il principio contabile mira ad evidenziare la completa rappresentazione della consistenza patrimoniale e finanziaria si ritiene in assenza di dipendenza finanziaria, di non procedere al consolidamento;

5. di precisare pertanto che nell'area di consolidamento non risulta da inserire nessuna società/ente per la mancanza dei requisiti prescritti dal principio contabile dando atto che si provvederà alla revisione della presente ricognizione compatibilmente con la tempistica di cui al bilancio consolidato per l'esercizio 2017;

6- di precisare che in relazione al conto consuntivo 2017 le immobilizzazioni finanziarie di cui allo stato patrimoniale hanno tenuto conto della procedura di dichiarazione di fallimento della Società Creaf;

7- di trasmettere la proposta in oggetto al Collegio dei Revisori dei conti per l'espressione del parere di attendibilità e congruità.

Ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine:

a) alla regolarità tecnica

b) alla regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

Il Direttore di Area

f.to Dott.ssa Rossella Bonciolini

Provincia di Prato

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 46 – Riunione del 26 aprile 2018

Il giorno 26 aprile 2018 alle ore 11:00 il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 14/11/2016, nelle persone della Dott.ssa Anna Paris, del Rag. Riccardo Vannucci e del Dott. Francesco Michelotti, si è riunito in teleconferenza per esaminare la proposta di delibera del Consiglio Provinciale “Individuazione componenti del Gruppo Provincia di Prato ed esclusione dall’area di consolidamento al 31.12.2017”.

Premesso di essere risultato destinatario della relazione tecnica allegata alla proposta di delibera del Consiglio Provinciale avente ad oggetto “Individuazione componenti del Gruppo Provincia di Prato ed esclusione dall’area di consolidamento al 31.12.2017”, trasmessa in data 24 aprile 2018 per posta elettronica e predisposta dal Direttore dell’Area Amministrativa,

Il Collegio dei Revisori dei Conti

- considerato il Dlgs 118/2011 art 11 bis comma 4;
- considerato l'art. 233 bis del tuel;
- visto l'allegato 4/4 al Dlgs 118/2011 come modificato a seguito del DM 11 agosto 2017;
- esaminati i criteri espliciti nella relazione tecnica ai fini dell’individuazione del Gruppo Provincia di Prato e dell’Area di Consolidamento;
- tenuto conto che nell’area di consolidamento nessuna società/ente del gruppo Provincia di Prato è stata inserita poiché, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, tutte le società/ente del gruppo Provincia di Prato sono prive dei requisiti prescritti dal Dlgs 118/2011 e dal “Principio contabile applicato al bilancio consolidato” (all. 4 al D.Lgs 118/2011);
- preso atto che l’ente dichiara che provvederà alla revisione della ricognizione del gruppo e dell’area di consolidamento compatibilmente con la tempistica di cui al bilancio consolidato 2017,

tutto ciò premesso,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di individuazione delle società/enti componenti il Gruppo Provincia di Prato e di esclusione delle individuate società/enti dall’area di consolidamento.

Null’altro rilevando, il Collegio, previa lettura e approvazione per la successiva sottoscrizione digitale del presente verbale redatto ai sensi dell’art. 237, co. 2, del d.lgs. 267/2000, dichiara tolta la seduta alle ore 12:00.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Dott.ssa Anna Paris F.to Rag. Riccardo Vannucci F.to Dott. Francesco Michelotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
Matteo Biffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Simonetta Fedeli

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio della Provincia di Prato e vi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Prato, li 24.05.2018

L'Incaricato del Servizio
Segreteria Generale e Programmazione
Benedetta Bettarini

Il presente documento, prodotto con strumenti informatici con le modalità e nei termini previsti dalla L. 15 marzo 1991, n. 80 e dal D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3, comma 2, privo di firma autografa, è da considerarsi valido a tutti gli effetti di legge e viene pubblicato in questa forma all'Albo pretorio online della Provincia di Prato ai soli fini della pubblicità legale ex art. 32, commi 1 e 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Responsabile del Procedimento certifica che la presente deliberazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

X diverrà esecutiva con decorrenza del termine di dieci (10) giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Prato, li 24.05.2018

L'Incaricato del Servizio
Segreteria Generale e Programmazione
Benedetta Bettarini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Prato, li 24.05.2018

L'Incaricato del Servizio
Segreteria Generale e Programmazione
Benedetta Bettarini